

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania – Napoli: Il Sezione, 1 dicembre 1997, n. 3210.

È legittima la decisione della Commissione elettorale circondariale di ricusare una lista assunta nel giorno di scadenza del termine di presentazione delle liste.

Omissis.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 33 del T.U. n. 570 del 1960 nella parte in cui prevede che la Commissione elettorale mandamentale compia entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste, determinati adempimenti e che (ultimo comma) "si torna a radunare l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite".

Da tale scansione i ricorrenti traggono la conseguenza che la decisione di ricusazione della lista "... " poteva essere adottata soltanto dopo il decorso dei suddetti termini.

E siccome nella fattispecie concreta la Commissione ha adottato la decisione impugnata alle ore 15 del 29 marzo 1997, dello stesso giorno cioè in cui scadeva (alle ore 12) il termine per la presentazione delle liste i ricorrenti concludono che la Commissione avrebbe disatteso i termini di cui al citato art. 33.

La censura non ha pregio.

L'art. 33 al comma 1 prevede determinati adempimenti che la Commissione elettorale deve compiere entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste. In particolare prevede che detta Commissione in quel termine "verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori eliminando quelle che non lo sono".

Sul punto osserva il Collegio che la eliminazione della lista di cui all'ipotesi surriferita opera in modo radicale ed insanabile. Deve perciò ritenersi che con la eliminazione della lista resta esclusa ogni possibilità di recupero della lista eliminata e di reinserimento della medesima nel circuito del procedimento elettorale attraverso operazioni di modificazione e/o integrazioni successive.

Ciò posto si deve rilevare che la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo in esame secondo cui "La Commissione elettorale si torna a radunare l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite" ha un ambito oggettivo limitato alle determinazioni della Commissione non definitive e suscettibili di revisione. Poiché la eliminazione delle liste ha carattere radicale ed insanabile essa non può ritenersi compresa in quell'ambito. Ne consegue perciò che non opera nei suoi confronti il termine richiamato dai ricorrenti.

In conclusione il provvedimento impugnato deve ritenersi immune da tutti e due i vizi denunciati dai ricorrenti.

Omissis.